

(N. 1785)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

NELLA SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1951

Modalità per l'assunzione e la stipulazione di prestiti esteri da parte della «Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale» (Cassa per il Mezzogiorno).

ONOREVOLI SENATORI. — Allo scopo di facilitare l'assunzione e l'utilizzazione di prestiti esteri da parte della Cassa per il Mezzogiorno per fare usufruire nel miglior modo e con la maggiore estensione possibile l'Italia meridionale dei vantaggi che possono derivare dal sempre maggiore sviluppo della collaborazione economica internazionale, è sembrato opportuno al Governo di approntare il presente disegno di legge tendente a dettare norme per disciplinare le modalità relative all'assunzione e utilizzazione dei prestiti stessi.

Non occorre certo qui sottolineare l'importanza della materia e l'opportunità che alla Cassa per il Mezzogiorno siano attribuite tutte le facoltà necessarie al fine di incoraggiare la partecipazione del capitale straniero, da cui possono derivare apporti utili ad integrare lo sforzo che la Nazione va compiendo, nell'opera di risollevarlo e di sviluppo del Mezzogiorno.

È parso, pertanto, opportuno prevedere e disciplinare la eventualità che i prestiti possano

conseguirsi per durata maggiore del periodo decennale assegnato all'attività della Cassa, stabilendo sin d'ora che entro il 1960 dovrà provvedersi alla determinazione dell'organo e dell'ente, al quale sarà affidata l'ulteriore gestione dei prestiti stessi. Egualmente — come viene precisato nel terzo comma — si conferma che in tale condizione, che crea indubbiamente una situazione di favore consentendosi un ammortamento a più largo respiro, la garanzia statale protrarrà comunque la sua efficacia anche dopo la cessazione della Cassa, in quanto viene concessa al prestito indipendentemente dal fatto che sia gestito o meno da questa, ma, bensì, per gli scopi che il prestito medesimo si prefigge.

D'altra parte, nello stesso spirito tendente a far sì che il capitale estero consenta più ampio sviluppo per le attività del Mezzogiorno, è parso altresì opportuno di stabilire, a parziale deroga dell'articolo 16 della legge 10 agosto 1950, n. 646, che i prestiti esteri possono es-

sere assunti anche in eccedenza alle dotazioni della Cassa e non in corrispondenza alle quote di ammortamento ad essa attribuite. Ovviamente si è precisato che il ricavato di tali prestiti deve essere utilizzato per andare incontro a quelle ulteriori necessità che il Mezzogiorno presenta, e che non possono essere coperte con il piano generale di opere straordinarie predisposte dalla Cassa. Il ricavato di tali prestiti potrà essere quindi utilizzato o per la costruzione di opere aggiuntive rispetto a quelle comprese nel detto piano generale, ovvero per il finanziamento di progetti specifici, i quali, all'infuori dei programmi previsti nel piano stesso, facilitino o integrino, attraverso la costituzione di impianti od opifici industriali, la realizzazione dei programmi contemplati nel piano generale, collaborando così a quei fini di generale valorizzazione e sviluppo del Mezzogiorno, che costituiscono di per sè lo scopo precipuo, cui deve tendere la Cassa.

Mentre si rinvia al regolamento della ricordata legge n. 646 la fissazione delle norme per la concessione dei finanziamenti resi possibili dall'assunzione dei detti prestiti esteri, si statuisce altresì, allo scopo di integrare con fondi interni le assegnazioni derivanti dai prestiti esteri, che, per la concessione dei finanziamenti di cui si tratta, potranno pure parzialmente utilizzarsi gli interessi di cui all'articolo 17 della ricordata legge 10 agosto 1950, n. 646, secondo

disporrà l'emendando regolamento. Al fine poi di conservare alla Cassa quelle caratteristiche di snellezza e di non appesantimento burocratico, che sono stati i motivi precipui della sua costituzione, si è sin d'ora prevista la facoltà che essa devolva in tutto o in parte l'amministrazione di questi finanziamenti ad enti od istituti finanziari di diritto pubblico o ad enti da essi promossi, i quali enti ed istituti per la pratica e consuetudine in tale materia, connessa alla loro stessa natura, possono assolvere tale compito senza ulteriori aggravii di personale od eccessivi oneri per la Cassa.

Infine, in considerazione della crescente mole dei provvedimenti da adottarsi dal Consiglio di amministrazione della Cassa, anche in dipendenza della attività connessa con l'assunzione di prestiti esteri, si rende necessario snellire maggiormente le procedure, in modo da assicurare un più continuo funzionamento dell'organo deliberante, cosicchè non siano ritardate quelle determinazioni immediate che talora sono richieste dalla complessa azione della Cassa. Con l'articolo 2 del disegno di legge, si autorizza perciò il Consiglio di amministrazione a creare nel proprio seno un Comitato esecutivo, le cui attribuzioni saranno stabilite dallo stesso Consiglio, con propria deliberazione, sottoposta ad approvazione del Comitato dei ministri, di cui all'articolo 1 della legge istitutiva sulla Cassa per il Mezzogiorno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Qualora la durata dei prestiti contratti all'estero dalla « Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale » (Cassa per il Mezzogiorno) ecceda il decennio 1950-60 di cui all'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, prima del termine di detto periodo sarà provveduto a determinare l'organo o l'ente, cui sarà attribuita l'ulteriore gestione dei prestiti stessi. Tale determinazione sarà effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

In deroga al terzo comma dell'articolo 16 della legge 10 agosto 1950, n. 646, i prestiti contratti all'estero dalla Cassa possono essere assunti — ferma l'osservanza delle modalità previste al n. 2 dell'articolo medesimo — anche in eccedenza alle dotazioni di questa e non in corrispondenza alle quote di ammortamento di cui alla lettera a) dell'articolo 11 della legge medesima. Il controvalore in lire di tali prestiti potrà essere utilizzato, sia per l'ulteriore sviluppo dei programmi di cui all'articolo 1 della legge anzidetta, sia per la concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione di specifici progetti che servano a facilitare il pro-

cesso di industrializzazione del Mezzogiorno e ad integrare gli scopi di generale valorizzazione del Mezzogiorno perseguiti dalla Cassa.

La garanzia statale sui prestiti contratti all'estero dalla Cassa, da concedersi a norma del presente articolo con le modalità di cui al quarto comma del predetto articolo 16 della legge, è valida anche per il periodo posteriore alla cessazione della Cassa stessa.

Nel regolamento alla legge sull'istituzione della Cassa per il Mezzogiorno saranno stabilite le norme per la concessione dei finanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo, per i quali potranno pure, parzialmente, essere utilizzati gli interessi di cui all'articolo 17 della legge 10 agosto 1950, n. 646, restando attribuita alla Cassa la facoltà di affidare, in tutto o in parte, l'amministrazione dei finanziamenti ad enti od istituti finanziari di diritto pubblico o ad enti da essa promossi, previa autorizzazione del Comitato dei ministri di cui all'articolo 1 della ricordata legge, e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno nominerà nel proprio seno un Comitato esecutivo composto da tre a cinque membri, oltre il Presidente, e ne determinerà le attribuzioni.

La relativa deliberazione sarà sottoposta all'approvazione del Comitato dei ministri, di cui all'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646.